



19755/19

LA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

- Dott. Francesco Antonio Genovese - Presidente -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere -
- Dott. Loredana Nazzicone - Consigliera -
- Dott. Rosario Caiazzo - Consigliere -

Oggetto
Divorzio
Assegno

R.G.N.

19332/17

Cron. 19755

Rep.

C.C. 5/02/19

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

GD, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura

in calce al ricorso, dall'avv. Claudio Santarossa, che dichiara

di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla

p.e.c. X

X

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 172 del d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

e al fax n.

- ricorrente -

nei confronti di

LAR, elettivamente domiciliata in Roma, via

Francesco Orestano 21, presso l'avv. Fabio Pontesilli

(X, fax X)

rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Querini (fax

X; p.e.c. X), per

1227
2019

Brogi



mandato in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 191/17 della Corte di appello di Trieste emessa il 21.12.2016 e depositata il 23.3.2017 R.G. n. 310/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1. Nel giudizio promosso dal sig. GD per lo scioglimento del matrimonio contratto il X 1997 con la sig.ra LAR il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 217/2016, ha posto a carico del marito un assegno divorzile di 327.08 euro rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT.
2. Ha proposto appello il sig. D chiedendo la revoca dell'assegno per essere entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
3. La Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 191/2017 ha ridotto da 327,08 a 250 euro l'assegno di divorzio compensando per un quarto le spese del giudizio di primo e secondo grado e ponendo la quota residua a carico del D
4. GD ricorre per cassazione rilevando con il primo motivo che la Corte di appello ha deciso in relazione



all'assegno di divorzio applicando il criterio della sua finalità al mantenimento tendenziale del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, criterio superato dalla pronuncia di questa Corte n. 11504 del 10 maggio 2017 secondo la quale il criterio da seguire per il riconoscimento e la quantificazione del diritto all'assegno divorzile è quello del raggiungimento della indipendenza economica del coniuge richiedente. Con il secondo motivo il ricorrente censura quindi la decisione impugnata per omesso esame della reale situazione economica della richiedente che avrebbe dovuto provare in base alla citata sentenza n. 11504/2017 di non avere mezzi adeguati a garantirle l'autosufficienza economica e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.

5. Si difende con controricorso LAR

RITENUTO CHE

6. I due motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente per la loro evidente connessione. La Corte è infatti chiamata ad accertare se l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di divorzio, nel caso in esame, sia conforme alla giurisprudenza di legittimità che, come è noto, dopo la sentenza n. 11504 del 2017, si è arricchita della pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 18287 dell'11 luglio 2018).

7. Con quest'ultima pronuncia si è affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex

Borja



coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

8. Nel caso in esame la decisione della Corte di Appello triestina deve essere confermata perché ha seguito le prescrizioni della recente sentenza delle Sezioni Unite riconoscendo alla sig.ra R con valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità un assegno di divorzio pari a quello fissato dalle parti, in sede di separazione consensuale, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra R . Il riscontro della motivazione della Corte di appello consente di smentire le deduzioni del ricorrente secondo cui i giudici dell'appello non hanno tenuto conto delle effettive capacità reddituali e



delle risorse patrimoniali della richiedente. La Corte di appello, oltre a rilevare una disparità di risorse economiche, da parte del D e della R ha infatti rilevato che quest'ultima è priva di capacità lavorative specifiche che comunque impiega svolgendo attività saltuaria di badante e di baby sitter, l'unica compatibile con la sua età, la sua formazione lavorativa e il mercato del lavoro nella regione in cui vive. Da tale attività la R ritrae un reddito non costante e comunque insufficiente a garantirle un livello di vita che la elevi al di sopra del livello di dignità e autosufficienza se si tiene conto della stima, operata dal Tribunale e considerata corretta dai giudici del gravame, del reddito medio ritraibile dalla predetta attività lavorativa saltuaria. Sebbene la Corte di appello faccia riferimento al criterio del tenore di vita che non risulta più attuale, anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, tuttavia l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, è stata comunque accertata secondo valutazioni e risultati che la rendono compatibile con i criteri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite. Così come pienamente compatibile con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità appare la determinazione dell'entità dell'assegno in misura inferiore rispetto a quella del primo grado ma che la Corte di appello ha ritenuto comunque sufficiente a elevare il reddito della

Bomp



R a un livello adeguato secondo una valutazione che questo Collegio ritiene rispondente all'indicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5 c. 6 della legge n. 898 del 1 dicembre 1970 in quanto la Corte di appello ha preso in considerazione anche volontà espressa dalle parti in sede di separazione consensuale quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento.

9. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200, di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

Boop



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5
febbraio 2019.

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 23 LUG. 2019



Il Presidente Giudiziale
Claudio Pizzi

Cassazione.net